



COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 16-12-2025

Deliberazione numero 64

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 17:40.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

OGGETTO: DECISIONI IN ORDINE A TASSE,TARIFFE E PREZZI - ANNO 2026
--

risultano 12 consiglieri presenti e 1 assente/i:

Nannini Paolo	P	Cellai Roberta	P
Peruzzi Daniele	P	Moretti Luca	P
Cioni Silvia	P	Taranghelli Emiliano	P
Torquati Martina	P	Ciapi Irene	P
Parigini Elena	P	Benini Nicola	P
Martino Alessia	A	Coppi Paola	P
Valentini Stefano	P		

Presidente: Peruzzi Daniele

Segretario Comunale: Onorati Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con l'approvazione del bilancio di previsione 2026 e del bilancio pluriennale 2026/2028, si rende necessario stabilire gli importi del gettito delle entrate tributarie, extra tributarie e di parte capitale;

Ritenuto di proporre al competente organo consiliare di mantenere inalterate, per l'esercizio finanziario 2026, le tasse, tariffe, aliquote, rette e prezzi compreso il costo del riscatto delle aree PIP e PEEP e gli oneri di urbanizzazione, praticati dall'ente nei vari settori di attività secondo quanto deliberato per l'anno 2025 ,salvo eventuali adeguamenti previsti per Legge compresi quelli relativi previsti dal Decreto del Ministero delle finanze del 07 Luglio 2023, ad eccezione dell'imposta di soggiorno i cui importi giornalieri vengono aumentati di 0,50 euro, mantenendo le stesse modalità di applicazione ,esenzioni ed agevolazioni previste dal relativo regolamento di applicazione .

Viene inoltre istituita la nuova tariffa per il co-housing di Pogi pari ad euro 109,60 al giorno per ciascun utente, al fine di coprire le spese.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11.11.2025 si confermano le aliquote dell'IMU come indicato nella tabella di seguito riportata:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,96%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:		

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Art. 9 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono confermate inoltre anche quelle dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui sotto:

Aliquota	Fascia di applicazione
0,7	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,7	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00
0	Esenzione per redditi imponibili fino a euro 9.999,99

Per quanto riguarda invece l'imposta di soggiorno le nuove aliquote sono aumentate di 0,50 euro, ferme restando di modalità di applicazione, esenzioni ed agevolazioni previste dal relativo regolamento di applicazione di seguito riportate:

-Campeggi € 1,50 a soggiorno per persona per pernottamento;

-Altre tipologie di strutture ricettive € 2,00 per persone per pernottamento.

ARTICOLO 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento di dodici anni;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
- c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- d) i portatori di handicap, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

ARTICOLO 3/bis – Agevolazioni

1. I lavoratori dipendenti, di aziende che effettuano attività lavorative documentabili sul territorio del Comune, usufruiscono di una tariffa agevolata per i pernottamenti di lungo periodo, anche non consecutivi, pagando l'imposta nella misura di 4 giorni ogni 4 settimane di permanenza.

Dato atto che le tariffe Tari sono determinate sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del DPR 158/1999 e che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni ed integrazioni di concerto con ARERA e che comunque in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
- dal ragioniere comunale per la regolarità contabile.

Interventi:

MORETTI illustra il punto.

BENINI: in commissione è stato spiegato il perché della tariffa del cohousing di Pogi e cioè che ricopre i costi dell'affidamento del servizio.

CIONI: in conferenza dei Sindaci il nostro comune, in quanto attuatore del progetto PNRR, ha dato mandato all'ASL di presentare in regione un progetto denominato "La mia casa". Il progetto è una sperimentazione in materia di percorso assistenziale per anziani; sono appartamenti condivisi pensati per chi non può vivere da solo in casa, ma non necessita dell'accoglienza in RSA. Si spera nel finanziamento del progetto; abbiamo chiesto di poter fare parte di una startup. I destinatari sono gli anziani e persone fragili o vulnerabili. Questo progetto è stato pensato dopo la rilevazione dei costi, risultati importanti, del cohousing.

BENINI: il finanziamento dovrebbe servire ad abbattere i costi della retta.

CIONI: la richiesta è stata fatta anche per il Casentino e la Valtiberina.

BENINI: è vero che la tassa di soggiorno non incide sui cittadini, ma era l'unica che non era stata ancora aumentata. Non cambia molto per l'afflusso turistico, poiché l'importo è comunque piccolo. Era stato detto che l'aumento era dovuto per compensare il minor gettito, ma nel DUP sono stati inseriti gli importi nel triennio pari sempre a 100.000 euro che era il gettito dell'anno scorso.

MORETTI: il dato effettivo per l'anno in corso al momento è di 86.000 euro, quindi il calo c'è stato così come in tutta la Regione.

MUGNAI: la finalità dell'aumento è quella di investire nel territorio per renderlo più attrattivo. Sono già state utilizzate delle risorse per la cartellonistica e per l'installazione di 4 panchine.

TARANGHELLI: sembrava però che la diminuzione delle presenze portava ad un aumento della tassa.

SINDACO: come ha detto Benini la tassa non incide sulle presenze, ma sono gli investimenti a farlo.

VOTAZIONE:
PRESENTI n. 12
VOTANTI n. 12
FAVOREVOLI n. 8
CONTRARI n. 2 (Taranghelli, Ciapi)
ASTENUTI n. 2 (Benini, Coppi)

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ: stessa votazione.

DELIBERA

1. Di proporre al competente organo consiliare di mantenere inalterate, per l'esercizio finanziario 2026, tasse, tariffe, aliquote, rette e prezzi compreso il costo del riscatto delle aree PIP e PEEP e gli oneri di urbanizzazione, praticati dall'ente nei vari settori di attività secondo quanto deliberato per l'anno 2025, salvo eventuali adeguamenti previsti per Legge compresi quelli relativi previsti dal Decreto del Ministero delle finanze del 07 Luglio 2023 ad eccezione dell'imposta di soggiorno i cui importi giornalieri vengono aumentati di 0,50 euro, mantenendo le stesse modalità di applicazione esenzioni ed agevolazioni previste dal relativo regolamento di applicazione come di seguito indicato :

-Campeggi € 1,50 a soggiorno per persona per pernottamento;

-Altre tipologie di strutture ricettive € 2,00 per persone per pernottamento.

ARTICOLO 3 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento di dodici anni;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) i portatori di handicap, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

ARTICOLO 3/bis – Agevolazioni

1. I lavoratori dipendenti, di aziende che effettuano attività lavorative documentabili sul territorio del Comune, usufruiscono di una tariffa agevolata per i pernottamenti di lungo periodo, anche non consecutivi, pagando l'imposta nella misura di 4 giorni ogni 4 settimane di permanenza.

Si confermano invece le aliquote dell'IMU come indicato nella sottostante tabella:

--	--

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,04%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Art. 9 Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

E quelle dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui sotto:

Aliquota	Fascia di applicazione
0,7	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,7	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00
0	Esenzione per redditi imponibili fino a euro 9.999,99

Viene inoltre istituita la nuova tariffa per il co-housing di Pogi pari ad euro 109,60 al giorno per ciascun utente, al fine di coprire le spese.

2.Di dare atto che le tariffe Tari verranno determinate sulla base dei costi del nuovo Piano Finanziario, che sarà approvato nel corso del 2026 dal soggetto competente (ATO Toscana Sud), secondo le modalità previste dall'articolo 8 del DPR 158/1999 e che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l'anno 2014)e successive modificazioni ed integrazioni di concerto con ARERA e che comunque in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

3.Di dare atto che tutto quanto previsto dalla normativa vigente e le eventuali novità introdotte dalla legge di stabilità 2026 hanno carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione.

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d. lgs. 19.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere all'approvazione dello schema di bilancio 2026 , e relativi allegati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

Il Presidente
Peruzzi Daniele

Il Segretario Comunale
Onorati Roberto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.